

Delibera n. 115/2020

**Proposta di revisione dei diritti aeroportuali Aeroporto “Mario Mameli” di Cagliari Elmas – periodo tariffario 2020-2023. Istanze di risoluzione della controversia presentate da easyJet Airlines Company Ltd e da IBAR – Italian Board Airline Representatives. Avvio del procedimento, sospensione dei termini del procedimento avviato con delibera n. 13/2020 e decisione provvisoria sull’entrata in vigore dei diritti aeroportuali.**

L’Autorità, nella sua riunione del 10 luglio 2020

- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTA** la direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali;
- VISTI** gli articoli da 71 a 82 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, di recepimento della citata direttiva 2009/12/CE;
- VISTO** il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, ed in particolare l’articolo 1, comma 11-*bis*;
- VISTA** la delibera n. 92/2017 del 6 luglio 2017, recante “*Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 106/2016 - Approvazione dei modelli di regolazione dei diritti aeroportuali*”, ed in particolare i capitoli 1 (Ambito di applicazione), 3 (Procedura di revisione dei diritti aeroportuali), 4 (Informativa da parte del gestore e dei vettori), 5 (Esito della consultazione) e 6 (Attività di vigilanza) del Modello 2 (di seguito: Modello), con la medesima delibera approvato;
- VISTE** le note del 18 dicembre 2019, assunte agli atti dell’Autorità ai prot. 16480/2019 e prot. 16481/2019, e la relativa documentazione a corredo, con cui la Società Gestione Aeroporto S.p.A. (di seguito: SOGAER), affidataria in concessione della gestione dell’aeroporto “Mario Mameli” di Cagliari Elmas, ha notificato all’Autorità l’avvio, in data 3 febbraio 2020, della procedura di consultazione degli utenti, avente ad oggetto la proposta di aggiornamento del livello dei diritti aeroportuali per il periodo tariffario 2020-2023, in applicazione del Modello;
- VISTA** la documentazione, in lingua italiana e inglese, che SOGAER ha trasmesso all’Autorità e presentato alla propria utenza aeroportuale ai fini della consultazione in merito ai contenuti della suddetta proposta;
- VISTA** la delibera n. 13/2020 del 30 gennaio 2020, recante “*Proposta di revisione dei diritti aeroportuali Aeroporto “Mario Mameli” di Cagliari Elmas – periodo*

*tariffario 2020-2023. Avvio procedimento di verifica della conformità ai Modelli di regolazione approvati con delibera n. 92/2017”;*

- VISTA** la nota del 18 marzo 2020, assunta agli atti dell’Autorità al prot. 4571/2020 del 19 marzo 2020, e la relativa documentazione a corredo, con la quale SOGAER ha inviato il verbale dell’audizione del 13 marzo 2020 e, in considerazione dell’emergenza sanitaria in corso, al fine di poter disporre di maggiori elementi volti a definire la proposta di aggiornamento del livello dei diritti aeroportuali, ha chiesto all’Autorità di valutare la sospensione dei termini della procedura di consultazione ai sensi del paragrafo 3.4.3 del Modello;
- VISTA** la nota del 27 marzo 2020 (prot. ART 4871/2020), con la quale gli Uffici, in considerazione della delibera n. 69/2020 del 18 marzo 2020, hanno comunicato al gestore che il termine di conclusione della procedura di consultazione era da considerarsi fissato al 15 giugno 2020;
- VISTA** la nota del 6 maggio 2020, assunta agli atti al prot. 6652/2020, con la quale SOGAER ha chiesto, tra l’altro, una ulteriore proroga dei termini della procedura di consultazione;
- VISTA** la nota del 18 maggio 2020 (prot. ART 7206/2020), con la quale gli Uffici, ai sensi e per gli effetti della citata delibera n. 69/2020, come modificata dalla delibera n. 83/2020 del 23 aprile 2020, hanno comunicato al gestore che il termine di conclusione della procedura di consultazione era da considerarsi esteso al 15 luglio 2020;
- VISTA** la nota del 20 maggio 2020, assunta agli atti dell’Autorità al prot. 7333/2020, con cui SOGAER ha comunicato all’Autorità di voler concludere la procedura di consultazione entro il termine del 15 giugno 2020;
- VISTA** la nota del 22 maggio 2020, assunta agli atti al prot. 7483/2020, con la quale SOGAER ha comunicato agli utenti e all’Autorità la fissazione della seconda audizione per il 5 giugno 2020;
- VISTA** la nota del 26 maggio 2020, assunta agli atti al prot. 7641/2020 del 27 maggio 2020, con la quale SOGAER ha inviato all’utenza e all’Autorità:
- la documentazione relativa alla seconda proposta tariffaria;
  - la nota ENAC-PROT-25/05/2020-0051254-P, con la quale l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile ha espresso parere favorevole sulla documentazione presentata dal gestore, afferente alle previsioni di traffico, al Piano quadriennale degli interventi, al Piano della tutela ambientale, al Piano della qualità nonché al Piano economico e finanziario, rimodulata per tener conto delle criticità legate all’emergenza COVID-19;
- VISTE** le note del 15 giugno 2020, assunte agli atti al prot. 8611/2020 e al prot. 8615/2020, con cui SOGAER ha provveduto alla formale trasmissione all’Autorità della proposta definitiva di modifica dei diritti aeroportuali, corredata di tutta la documentazione necessaria, comunicando inoltre:

- la conclusione, in data 15 giugno 2020, della procedura di consultazione degli utenti, avente ad oggetto la proposta di aggiornamento del livello dei diritti aeroportuali da applicarsi nel periodo tariffario 2020-2023;
- che *“sulla proposta definitiva non è stata conseguita una intesa sostanziale con gli Utenti aeroportuali”*;
- la richiesta, alla stessa Autorità, di provvedere alle attività ad essa spettanti per quanto previsto dal Modello;

**VISTA** la nota del 15 giugno 2020, assunta agli atti al prot. 8616/2020, con cui SOGAER ha comunicato agli utenti di aver pubblicato sul proprio sito *web* detta proposta tariffaria;

**VISTI** la nota trasmessa dagli Uffici dell’Autorità a SOGAER il 29 giugno 2020 (prot. ART 9414/2020), recante una richiesta di chiarimenti e informazioni di carattere tecnico economico, ed il riscontro del gestore del 3 luglio 2020 (prot. ART 9683/2020), illustrato nel corso di un’audizione in collegamento audiovisivo tenutasi in data 3 luglio 2020;

**VISTE** le istanze di risoluzione della controversia pervenute all’Autorità da parte dei seguenti soggetti partecipanti alla consultazione:

- easyJet Europe GmbH, easyJet Switzerland SA, easyJet Airline Co. Ltd (di seguito: easyJet), pervenuta il 2 luglio 2020 e assunta agli atti dell’Autorità al prot. 9668/2020 del 3 luglio 2020;
- IBAR - Italian Board Airline Representatives (di seguito: IBAR), pervenuta il 3 luglio 2020 e assunta agli atti dell’Autorità al prot. 9748/2020 del 6 luglio 2020;

**RITENUTO** che le istanze, presentate da easyJet e da IBAR, risultano ammissibili, in quanto:

- contengono le informazioni e i documenti richiesti, rispettando il Format dell’Annesso 4 del Modello;
- sono presentate da soggetti che hanno preso parte alla consultazione e che in tale sede hanno espresso e fatto verbalizzare i propri rilievi in merito alla proposta presentata dal gestore aeroportuale;
- contengono le specifiche ragioni del mancato accordo in esito alla consultazione per le quali viene richiesto l’intervento dell’Autorità;

**RITENUTO** che tali istanze non risultano manifestamente infondate, né palesemente strumentali al rinvio dell’entrata in vigore del sistema o del livello dei diritti;

**RITENUTO** pertanto che sussistano i presupposti per l’avvio del procedimento per la risoluzione della controversia, relativamente alle istanze pervenute;

**RITENUTO** che, per l’omogeneità dei contenuti di dette istanze, anche in considerazione del rispetto dei principi di efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sia opportuno riunirne la trattazione in un unico procedimento;

**RILEVATO** che in ragione dell’avvio del procedimento di risoluzione della controversia, e nelle more della relativa definizione, risulta necessario disporre la sospensione

del procedimento avviato con la delibera n. 13/2020, atteso il diretto riflesso sul livello dei diritti oggetto dello stesso;

**CONSIDERATO** che il paragrafo 6.3.4 del Modello prevede che, entro quattro settimane dalla data di ricevimento dell'istanza, l'Autorità adotti una decisione provvisoria circa l'entrata in vigore dei diritti aeroportuali, a meno che entro lo stesso termine non possa essere adottata la decisione definitiva;

**RILEVATO** che, per l'adozione di una decisione definitiva in merito alla controversia di cui trattasi, gli Uffici dell'Autorità devono poter adeguatamente approfondire le istruttorie di competenza, con riferimento sia alla procedura di consultazione ed alla documentazione economico/contabile alla stessa correlata, sia alla documentazione relativa alle citate istanze di risoluzione della controversia;

**RITENUTO** conseguentemente che, nell'indicato termine di quattro settimane, non risulta possibile adottare la decisione definitiva in merito alla controversia;

**RILEVATA** pertanto la necessità di chiarire quale livello dei diritti aeroportuali SOGAER debba applicare in via transitoria nelle more della decisione definitiva dell'Autorità;

**CONSIDERATO** che, ai sensi del paragrafo 6.3.1, punto 2, del Modello, il sistema od il livello dei diritti oggetto della proposta definitiva non ha efficacia fino a pronuncia dell'Autorità e che, nelle more dell'adozione della decisione definitiva, i diritti esigibili dal gestore devono restare quelli in vigore nel corso della consultazione;

**CONSIDERATO** che:

- il livello dei diritti per l'intero periodo tariffario sarà successivamente ricalcolato, applicando i correttivi eventualmente imposti dall'Autorità in sede di decisione definitiva della controversia, facendo subentrare detto nuovo livello a partire dalla data ivi indicata, con vigenza estesa al resto del periodo tariffario interessato;
- il recupero della differenza tra i ricavi già maturati nel periodo transitorio, come risultanti dall'applicazione del livello provvisorio dei diritti al traffico effettivo, ed i ricavi effettivamente spettanti, come risultanti dall'applicazione del livello definitivo dei diritti al medesimo traffico, sarà effettuato secondo quanto previsto dal Modello pertinente al paragrafo 6.3.6, punti 3, 4 e 5;

su proposta del Segretario generale

#### **DELIBERA**

1. l'avvio, per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, del procedimento per la risoluzione della controversia ai sensi del paragrafo 6.3.2 del Modello 2, approvato con delibera n. 92/2017 del 6 luglio 2017 relativamente alle istanze di ricorso pervenute all'Autorità da easyJet Europe GmbH, easyJet Switzerland SA, easyJet Airline Co. Ltd (di seguito:

easyJet) in data 2 luglio 2020 e assunta agli atti dell’Autorità al prot. 9668/2020 del 3 luglio 2020, e da IBAR– Italian Board Airline Representatives (di seguito: IBAR) in data 3 luglio 2020 e assunta agli atti dell’Autorità al prot. 9748/2020 del 6 luglio 2020;

2. il termine di conclusione del procedimento per la verifica della conformità ai Modelli di regolazione approvati con delibera n. 92/2017 della proposta di revisione dei diritti aeroportuali Aeroporto “Mario Mameli” di Cagliari Elmas – periodo tariffario 2020-2023, avviato con delibera n. 13/2020 del 30 gennaio 2020, è sospeso fino alla conclusione del procedimento di cui al punto 1;
3. il livello dei diritti esigibili dal gestore, in via temporanea fino alla data che sarà stabilita dalla decisione definitiva dell’Autorità in relazione al procedimento di cui al punto 1, resta quello in vigore nel corso della consultazione, salvo l’eventuale recupero tariffario nei confronti degli utenti aeroportuali (di segno positivo o negativo), conseguente all’attuazione della decisione definitiva che verrà assunta dall’Autorità;
4. la società Gestione Aeroporto S.p.A. (di seguito: SOGAER), easyJet e IBAR possono produrre memorie e documentazione inerenti al procedimento di cui al punto 1 entro 15 giorni dalla data di comunicazione della presente delibera;
5. è nominato responsabile del procedimento l’Ing. Roberto Piazza, indirizzo posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, tel. 011 19212516;
6. è possibile avere accesso agli atti del procedimento presso l’Ufficio Accesso alle infrastrutture dell’Autorità – Via Nizza 230, 10126 Torino;
7. il termine per la conclusione del procedimento di cui al punto 1 è fissato, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 7, della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali, in quattro mesi, prorogabili di altri due mesi in casi eccezionali e debitamente giustificati, a partire dalla data del 2 luglio 2020;
8. della presente delibera è data tempestiva comunicazione a mezzo PEC, contestualmente, alla società SOGAER a easyJet e a IBAR.

Torino, 10 luglio 2020

Il Presidente

Andrea Camanzi

(documento firmato digitalmente ai sensi del  
D.Lgs 82/2005 s.m.i.)